



Comune di **SANGUINETTO**

IMU IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

ANNO 2013 - VERSAMENTO 2° RATA A SALDO

SI INFORMA CHE

**ENTRO IL 16
DICEMBRE
2013**

deve essere effettuato il versamento del SALDO dell'imposta municipale propria (IMU) dovuta per l'anno d'imposta 2013.

Sono soggetti passivi il proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario.

Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto. L'assegnazione della casa coniugale al coniuge disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione.

L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE

Ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto legge 30 novembre 2013 n. 133, per l'anno 2013 **il versamento della seconda rata dell'imposta municipale propria NON E' DOVUTO** per le seguenti categorie di immobili (per tali immobili, salvo ulteriori variazioni di legge darà dovuto, **entro il 16 gennaio 2014 il 40% della maggiore aliquota IMU** dello 0,48% deliberata dal Comune per l'anno 2013, rispetto alla quota base dello 0,4%):

- a) abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- b) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Il calcolo dell'imposta "IMU" per la RATA DI ACCONTO SU ABITAZIONI PRINCIPALI (cat. A1, A8, A9) dovrà essere effettuato sull'aliquota stabilita con deliberazione di consiglio comunale n. 31 del 26/09/2013 pari al: 0,48%;

DETRAZIONE

- per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
- la detrazione prevista è maggiorata di 50,00 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400,00.

FABBRICATI RURALI STRUMENTALI - TERRENI AGRICOLI

Ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto legge 30 novembre 2013 n. 133, per l'anno 2013 **il versamento della seconda rata dell'imposta municipale propria NON E' DOVUTO** per i terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all'articolo 13, commi 4, 5 e 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, cioè soltanto se posseduti da coltivatori diretti o imprese agricole (per i terreni agricoli posseduti da imprese agricole, salvo ulteriori variazioni di legge darà dovuto, **entro il 16 gennaio 2014 il 40% della maggiore aliquota IMU** dello 0,78% deliberata dal Comune per l'anno 2013, rispetto alla quota base dello 0,76%).

ALTRI IMMOBILI E AREE FABBRICABILI

Non è dovuta per l'anno 2013 la seconda rata del saldo (risulta invece dovuta e da versare la rata di acconto) relativa ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (art. 2, comma 1, del D.L. 31/08/2013 n. 102, per l'anno 2013)

Il calcolo dell'imposta "IMU" per la RATA A SALDO SU **ALTRI IMMOBILI ED AREE FABBRICABILI** dovrà essere effettuato sulle seguenti aliquote stabilita dal Comune con deliberazione di consiglio comunale n. 31 del 26/09/2013 (le stesse aliquote già esistenti per l'anno 2012 e confermate anche per l'anno 2013, per gli immobili soggetti al tributo):

ALIQUOTE IMU 2013	1	Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze.	4,8 %
	2	Immobili di categoria catastale A/9-D/5-D/2.	10,6 %
	3	Altre abitazioni (qualunque immobile di categoria catastale A, esclusi quelli di cat. A/9-A/10).	8,9 %
	4	Fabbricati rurali ad uso strumentale.	2,0 %
	5	Aree fabbricabili.	9,8 %
	6	Terreni agricoli.	7,8 %
	7	REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle soprastanti classificazioni.	7,8 %

CALCOLO

La base imponibile IMU è calcolata nel seguente modo:
(Rendita catastale + 5% rivalutazione) x moltiplicatore categoria catastale = **IMPONIBILE x aliquota IMU = IMU annua totale**

Es. seconda casa categoria A/2, classe 2, rendita catastale 454,84 €
454,84 x 1,05 = 477,58 € rendita rivalutata
477,58 € x 160 = **76.412,80 € Imponibile IMU**
76.412,80 € x 8,9% (o altra aliquota) = **680,07 € IMU ANNUA**

CATEGORIA	MOLTIPLICATORE
A (esclusi gli A/10); C/2; C/6; C/7	160
A/10 e D/5	80
B	140
C/1	55
C/3; C/4, C/5	140
D (escluso D/5)	65

Dal 2013 è soppressa la riserva dello stato per cui l'IMU andrà versata interamente al COMUNE.

Tuttavia, l'IMU relativa agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolata ad aliquota standard dello 0,76 per cento, sarà interamente da versare allo STATO (l'aumento d'aliquota stabilito dal comune per il 2012 e confermato anche per il 2013, sarà invece di spettanza del comune stesso).

CODICI PER IL VERSAMENTO

CODICE CATASTALE DEL COMUNE DI SANGUINETTO PER IL VERSAMENTO IMU: **H944**

CODICI IMU PER IL VERSAMENTO DELL'IMPOSTA CON F24 - DESCRIZIONE	CODICE TRIBUTO	
	COMUNE	STATO
IMU - imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze.	3912	-
IMU - imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - STATO		3925
IMU - imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - INCREMENTO COMUNE	3930	
IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili.	3916	
IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati.	3918	

ULTERIORI INDICAZIONI UTILI AI CONTRIBUENTI

- Sono considerati non fabbricabili i terreni posseduti da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli a titolo principale che esercitano l'attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali, a condizione che sullo stesso permanga l'utilizzazione agro-silvo-pastorale; si considerano coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale i soggetti richiamati dall'articolo 2, comma 1, lettera b), secondo periodo, del decreto legislativo n. 504 del 1992 individuati nei coltivatori diretti e negli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola.
- La base imponibile è ridotta del 50 per cento:
 - per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
 - per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Il Regolamento comunale IMU disciplina le altre condizioni previste per usufruire di tale riduzione e per la relativa dichiarazione da presentare al Comune.

RAVVEDIMENTO OPEROSO: Se il contribuente non ha correttamente versato nei termini previsti il tributo IMU 2012 dovuto in acconto / saldo entro il 17/12/2012 o IMU 2013 dovuto in acconto entro il 17/6/2013, può regolarizzare quanto ancora dovuto a titolo di imposta, interessi e sanzioni ridotte, mediante l'istituto del ravvedimento operoso. Per il calcolo del ravvedimento operoso ci si può rivolgere direttamente all'Ufficio Tributi del Comune.

È disponibile sul sito internet comunale (all'indirizzo www.comune.sanguinetto.vr.it / Ufficio Tributi / Calcolo IMU) un applicativo che riporta ogni utile informazione ed agevola il contribuente nel calcolo dell'imposta dovuta. Viene altresì messo a disposizione il modello F24, compilabile e stampabile on-line e la possibilità di compilare e stampare anche la **dichiarazione IMU 2013** (avente scadenza 30/6/2014).

SPORTELLO INFORMAZIONI

Per una corretta applicazione dell'imposta, si informa che gli sportelli del Servizio tributi osservano il seguente orario di apertura al pubblico: LUN-MER-VEN dalle 10,00 alle 12,30 e MER dalle 15,30 alle 17,30.